



COMUNE di PIETRA LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 9 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: Ricognizione del patrimonio immobiliare del Comune per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112 del 25.6.2008, convertito con legge n. 133 del 06.8.2008

L'anno **duemilaventidue** addì **venticinque** del mese di **gennaio** alle ore **11:30** presso la Sede Comunale, Piazza Martiri della Libertà, 30 convocata ai sensi del vigente Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	DE VINCENZI Luigi - Sindaco	Sì
2	REMBADO Daniele - Vice Sindaco	Sì
3	PASTORINO Marisa - Assessore	Sì
4	AMANDOLA Francesco - Assessore	Sì
5	VAIANELLA Maria - Assessore	Sì
	TOTALE PRESENTI	5
	TOTALE ASSENTI	0

Partecipa il Segretario Generale Dott. Vincenzo TREVISANO.

DE VINCENZI Luigi, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE PER IL TRIENNIO 2022-2024, AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. N. 112 DEL 25.6.2008, CONVERTITO CON LEGGE N. 133 DEL 06.8.2008

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 58 del Decreto Legge n. 112 del 25 Giugno 2008, convertito con Legge n. 133 del 6 Agosto 2008, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo art. 33, comma 6 del D.L. 98/2011, convertito in legge 201/2011, rubricato "*Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti locali*", il quale:

- al comma 1 prevede che "*Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni ed altri Enti locali, nonché di Società o Enti a totale partecipazione dei predetti Enti, ciascuno di essi con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al Bilancio di Previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia del Demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.*";
- al comma 2 prevede che "*L'inserimento degli immobili nel Piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il Piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di Società o Ente a totale partecipazione pubblica, del Piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'[art. 25 della Legge 28 Febbraio 1985, n. 47](#), anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa, approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'[art. 25 della Legge 28 Febbraio 1985, n. 47](#). Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 ed all'articolo [3](#) della [direttiva 2001/42/CE](#) e del comma 4 dell'[art. 7 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152](#) e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.*";

VISTA altresì la Legge Regionale 27.12.2011 n. 37, ed in particolare l'art. 29 avente ad oggetto "*Procedure per l'approvazione dei programmi per l'alienazione e valorizzazione di immobili non strumentali di proprietà della Regione, degli Enti appartenenti al settore regionale allargato e degli Enti strumentali, delle Province e dei Comuni, per il mutamento di destinazione d'uso*";

DATO ATTO che il principio contabile di programmazione (allegato 4/1 al D.Lgs n. 118/2011) al punto 8.2 prevede che "Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP ed in particolare l'art. 8.2 – 5° capoverso lett. K) "il contenuto minimo delle SeO è costituito dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali";

PRESO ATTO, che sulla base della documentazione agli atti, l'ufficio tecnico ha effettuato una ricognizione ed aggiornamento dei dati relativi ai beni di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di alienazione o valorizzazione;

VISTA pertanto la nuova proposta di piano alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2022/2024 allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi il Dirigente interessato, dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990;

ACQUISITI i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso dal Dirigente Area Tecnica, Dott. Renato Falco;
- parere in ordine alla regolarità contabile della proposta espresso dal Dirigente Area Economico Finanziaria Dott. Michele Tassara;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs 267/2000

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

DI AGGIORNARE sulla base della ricognizione effettuata dagli uffici, il “*piano triennale 2022/2024 delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare*”, come da prospetto che si allega sub lettera “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il piano di che trattasi costituisce parte integrante del DUP 2022/2024;

DI DARE ATTO altresì che eventuali modifiche ed integrazioni potranno essere apportate con successiva deliberazione consiliare;

DI PUBBLICARE il presente Piano all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune;

Successivamente, con ulteriore votazione unanime favorevole, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000.

RF/mc

IL SINDACO
Firmato digitalmente
DE VINCENZI Luigi

IL Segretario GENERALE
Firmato digitalmente
Dott. Vincenzo TREVISANO